

Incentivi

DS6901 Credito d'imposta

5.0: deducibili anche le spese di certificazione

Giorgio Gavelli

— a pag. 22

Credito d'imposta 5.0: deducibili anche le spese di certificazione



L'importo si somma a quello per i soggetti non obbligati alla revisione dei conti per la certificazione

Incentivi

Una misura che facilita l'accesso delle piccole e medie imprese al bonus

Oneri riconosciuti per un importo non superiore a 10mila euro

Giorgio Gavelli

Uno degli aspetti che sicuramente stanno avendo un ruolo nell'approccio prudente che le imprese (in particolare le Pmi) stanno manifestando nei confronti del credito d'imposta 5.0 è quello della complessità procedurale, cui dovrebbe tuttavia far da contrappeso una maggiore tranquillità una volta che l'iter è stato completato. La presenza di molteplici certificazioni, le verifiche del Gse, l'abbondanza di documentazione richiesta in tutte le fasi della procedura e lo stretto monitoraggio della spesa complessiva per l'erario dovrebbero, in buona sostanza, evitare che si verificano situazioni come quelle (ancora in atto) relative al credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del Dl 145/2013.

Nell'ottica di facilitare l'accesso al bonus anche da parte delle imprese meno strutturate, il comma 12 dell'articolo 38 del Dl 19/2024 prevede che, per le piccole e medie imprese (così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE e dal Dm 18 aprile 2005), le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione (sia ex ante che ex post) sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un im-

porto non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo di cui al comma 7 (50 milioni per impresa e per anno, con beneficio differente a seconda che si superino o meno i 10 milioni). Questo importo si somma a quello (non superiore a 5.000 euro) relativo alle spese sostenute dai soggetti beneficiari non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all'obbligo di certificazione contabile.

Sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche, ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del Dm 24 luglio 2024:

- gli Esperti in gestione dell'energia (Ege), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- le Energy service company (Esc), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
- gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell'albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all'albo professionale nelle sezioni «meccanica ed efficienza energetica» e «impiantistica elettrica ed automazione», con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi.

Una problematica non affrontata dai vari chiarimenti ad oggi pubblicati riguarda la possibilità che la società di consulenza, incaricata di prestare assistenza all'azienda beneficiaria nella predisposizione della certificazione energetica ex ante e successivamente ex post, abbia fra i suoi collaboratori (in possesso di tutti i requisiti di legge richiesti) anche ingegneri "Ege" non dipendenti della società stessa bensì liberi professionisti titolari di partita Iva.

In questi casi, l'ingegnere certificatore abitualmente fattura direttamente la propria prestazione alla società di consulenza con cui ha un rapporto collaborativo e per la quale sta operando. Sarà poi quest'ultima ad addebitare tale costo all'azienda beneficiaria in virtù del mandato d'incarico ricevuto, oltre alla maggiorazione

per le altre attività propedeutiche alla certificazione, dalla elaborazione dei dati rilevati al supporto documentale e così via. Ci si chiede se tale modus operandi sia corretto al fine di preservare il diritto dell'impresa beneficiaria al recupero del costo sostenuto per la certificazione energetica.

Non ci sembra che, in questo caso specifico, sussistano tutte le cautele che hanno portato l'agenzia delle Entrate a richiedere, nel superbonus, una trasparenza "totale" del costo dei professionisti di cui si serve il "general contractor" (risposte a interpello n. 254/2021, 261/2021, 480/2021 e circolare n. 23/E/2022), non fosse altro perché, in questo caso, il beneficio non riguarda l'intero costo sostenuto dal beneficiario, ma una sua quota, peraltro con un limite preciso sulle spese in questione. Ci sembra, quindi, possibile – in analogia con quanto già chiarito in passato da Invitalia quale ente gestore del Bando voucher export 2021 di cui al decreto del ministero degli Esteri n. 3623/1544 del 18 agosto 2020 – che l'ingegnere dotato dei requisiti "Ege" e di partita Iva autonoma possa fatturare alla società di consulenza, la quale avrà cura di certificare all'impresa beneficiaria che il costo sostenuto a tale titolo – compreso nelle proprie competenze – non superi i 10.000 euro, ovviamente nel limite complessivo del credito d'imposta riconosciuto dal legislatore. Se così non fosse, sarebbe opportuno chiarirlo sin d'ora, al fine di evitare fraintendimenti nella rendicontazione (e verifica) delle spese eleggibili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

